

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

MODALITÀ APPLICATIVE DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Art. 1 Igiene e sicurezza.
- Art. 2 Costituzione, servizi, finalità.
- Art. 3 Riunione periodica.
- Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Art. 5 Attribuzioni dei RLS.
- Art. 6 Tempo di lavoro retribuito dei RLS.
- Art. 7 Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni.
- Art. 8 Formazione.
- Art. 9. Accesso ai luoghi di lavoro.
- Art. 10 Obblighi dei RLS.
- Art. 11 Garanzie e tutela dei RLS.
- Art. 12 Disposizione finale.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 1. Igiene e sicurezza

In tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Costituzione, servizi, finalità

Per l'attuazione delle misure generali di tutela e sicurezza previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, l'Università ha nominato il Servizio di Prevenzione e Protezione cui spettano i compiti di valutare i rischi per la salute e predisporre le misure idonee per la loro eliminazione o riduzione a livelli compatibili, definire un programma articolato d'interventi che integri l'organizzazione del lavoro alla prevenzione.

Le competenze relative alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a specifici rischi professionali sono espletate da medici competenti in materia cui spettano i compiti indicati dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Riunione periodica

La riunione periodica dell'amministrazione con i rappresentanti dei lavoratori, prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere indetta almeno una volta l'anno, con l'intesa di procedere a riunioni ulteriori ove si rendano necessarie.

Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I nominativi dei rappresentanti eletti o designati dalle OO.SS. e RSU, vengono recepiti dall'Amministrazione a seguito di accordo tra le parti. L'Amministrazione comunica altresì tali nominativi ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, dettagliando le attribuzioni loro assegnate dall'art.50 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Attribuzioni dei RLS



Le attribuzioni dei RLS sono quelle previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

I RLS hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro per assumere dai lavoratori tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte.

L'Amministrazione convoca i RLS in ordine ai temi di loro competenza.

I RLS debbono essere consultati preventivamente e tempestivamente, da parte dell'Amministrazione, in ordine a:

- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
- attività di prevenzione incendi;



- pronto soccorso;
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;
- specifica formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Ai RLS debbono essere fornite, da parte dell'Amministrazione, tutte le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze tossiche ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all'organizzazione del lavoro, alla salubrità degli ambienti di lavoro ed alle malattie professionali.

L'Amministrazione dispone che tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione, igiene, vengano fornite ai RLS.

Alle specifiche richieste urgenti inoltrate in forma scritta dai RLS, l'Amministrazione è tenuta a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 giorni.

I RLS hanno diritto di accesso al documento sulla valutazione, la prevenzione e l'attuazione delle misure sui rischi lavorativi di cui all'art. 50 commi 1 e 4, al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 50 comma 1 lettera e del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli elenchi dei lavoratori esposti ai rischi secondo le relative tabelle.

Art. 6 Tempo di lavoro retribuito dei RLS

Il mandato dei RLS del personale ha durata triennale; essi sono rieleggibili e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi RLS.

La base di riferimento per il monte ore a disposizione dei RLS del personale è di 700 ore annue complessive di tempo di lavoro retribuito; in caso di necessità lavorative del RLS possono essere svolte anche oltre l'orario di servizio; in tal caso sono considerate lavoro straordinario sul monte ore dell'Ateneo.

La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi.

Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle strutture presso le quali i RLS prestano servizio, la ripartizione sarà comunicata alle strutture ed all'Amministrazione entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.

Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti; pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità del trattamento economico accessorio.

Per le riunioni convocate dall'amministrazione e per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 50, comma 1 del D. Lgs 81/08 lettera I e successive modificazioni e integrazioni, non viene utilizzato il monte ore a disposizione dei RLS di cui sopra.

L'utilizzazione del monte ore assegnato da parte del RLS dovrà tener conto anche delle esigenze di servizio presso le strutture di appartenenza.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct signatures.

Art. 7 Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni

Al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni l'amministrazione metterà a disposizione dei RLS un locale.

L'Amministrazione consente loro l'uso gratuito della posta interna, del centro stampa e mette a loro disposizione un numero telefonico per le telefonate interne all'Ateneo, da utilizzare nell'espletamento delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali di base necessarie, o l'utilizzo di quelle dismesse dalle strutture, l'amministrazione fornirà ai RLS le attrezzature, il materiale e quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni.

Le attrezzature saranno incluse nell'inventario dei beni dell'Ateneo e date in consegna ai RLS i quali assumono a tutti gli effetti la responsabilità della custodia.

Ai fini dell'espletamento dei compiti dei RLS saranno riconosciute le seguenti spese a seguito delle verifiche del Direttore Generale nel rispetto delle normative vigenti:

- a) rimborso delle spese documentate sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti, le spese sono rimborsate a pie di lista in base ai criteri ed ai parametri previsti dal vigente regolamento per le missioni;
- b) rimborso dell'acquisto di titoli di viaggio;
- c) spese per partecipazione a convegni e congressi, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del regolamento per le missioni.

È consentito il rimborso della quota di partecipazione ai convegni e congressi.

- d) materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, con rimborso per l'acquisto.

L'Amministrazione rende disponibile, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, il materiale divulgativo e legislativo attinente alla sicurezza, alla salute e all'igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 8 Formazione

L'Amministrazione si fa carico di fornire ai RLS un'adeguata formazione ai sensi dell'art. 37, commi 10, 11,12 del D. L.gs. n. 81/08 per una durata non inferiore alle 32 ore annue e avrà per oggetto:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Alessandro" and "M."]

I corsi di formazione saranno tenuti all'interno dell'Ateneo, ovvero all'esterno; essi potranno essere organizzati dall'Ateneo attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione o da Associazioni, Enti, Scuole, ecc. di provata serietà e competenza.

Art. 9. Accesso ai luoghi di lavoro.

Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o agli Addetti del Servizio (ASPP).

Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, RLS e RSPP o ASPP, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione il "verbale di constatazione irripetibile" che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo.

Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l'attività dei RLS richieda l'accesso a documenti dell'Ateneo, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura.

L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai R.L.S., il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg.


I RLS hanno la facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.

L'Amministrazione si impegna ad inviare comunicazione a tutti i responsabili delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio sulle modalità di azione dei RLS.

Art. 10. Attribuzioni dei RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS esercitano le funzioni di:

- a) accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le



misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 11 Garanzie e tutela dei RLS

I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 12 Disposizione finale

Il presente accordo potrà subire modifiche previo accordo tra le parti, anche in conseguenza del previsto Decreto Interministeriale.

LA DELEGAZIONE PUBBLICA

Indirizzo
Antonio Ricci

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CONFSAL - SNALS - UNIV. - CISAPUN
FLC - CGIL

CISL *università*

UIL RUA

CSA - CISAL UNIVERSITÀ

USB UNIVERSITÀ

RSU

Adolfo B...

Pietro Post.

Stefano...

Arturo...

Eff...

Luca...

[Signature]